



Allegati n° -

Risposta al foglio prot. del (reg. prot. RT del n. AOOGR/)

Oggetto: Nota di precisazione in relazione alla procedura di svincolo delle garanzia finanziarie prestate dai notificatori ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n. 1013/2006 e smi.

A tutti i notificatori

Con la presente, questa Autorità, in qualità di autorità competente di spedizione in relazione alle procedure di notifica dei trasporti transfrontalieri di rifiuti disciplinate dal Reg. CE n. 1013/2006, in considerazione delle problematiche di natura tecnico-procedimentale che si originano in occasione delle richieste di svincolo delle garanzie finanziarie presentate dai soggetti notificatori, ai sensi art. 6 del Reg. CE n. 1013/2006 e smi, in relazione alle procedure di notifica con autorizzazione preventiva scritta, ritiene doveroso fornire alcune precisazioni in merito.

Sempre più spesso, in occasione delle richieste di svincolo, in sede di verifica dei documenti di movimento recanti il certificato di recupero/smaltimento presentato, questa Autorità ha riscontrato vistose differenze tra pesatura di partenza del rifiuto effettuata presso il produttore (casella 5 del documento di movimento) e pesatura di arrivo effettuata presso l'impianto di destinazione (casella 18 del documento di movimento).

Non esistendo prevista da un punto di vista normativo una "soglia di attenzione" in relazione al possibile scarto in aumento/diminuzione tra peso di partenza e peso di arrivo, si ritiene necessario, a fini preventivi e cautelativi, che ciascun notificatore si accordi con tutti gli impianti di destinazione con i quali stipula contratti per il trasporto transfrontaliero di rifiuti ai sensi dell'art. 5 Reg. CE n. 1013/2006, affinché questi ultimi, qualora, al momento della pesatura in arrivo, ravvisino uno scarto vistoso ed eccessivo rispetto al peso effettivo di partenza riportato nella casella 5 del documento di movimento, ne informino immediatamente il primo. Il notificatore dovrà, in tal caso, riportare immediatamente tale informazione alle Autorità interessate. Ciò al fine di consentire a queste ultime di effettuare, in tempo ancora utile, gli opportuni accertamenti in merito.

Ad ogni buon conto, al fine di agevolare ed accelerare la procedura di svincolo delle garanzie da parte di questa Autorità, si prescrive ai soggetti notificatori di presentare, in allegato alle richieste di svincolo, le bindelle di pesata in partenza dal sito di produzione del rifiuto e di arrivo all'impianto di destinazione.

Si evidenzia, inoltre, un altro aspetto problematico inerente il tema degli svincolo delle garanzie finanziarie che assai spesso si pone ed in relazione al quale occorre delineare un *modus operandi* da seguire. Si tratta del caso in cui, a seguito della verifica dei documenti di movimento recanti i certificati di recupero/smaltimento del rifiuto oggetto di notifica, risulti che il peso totale in tonnellate delle spedizioni effettuate (casella 5 del documento di movimento) abbia superato la quantità totale coperta dalla garanzia finanziaria.

Si fa presente che, nell'ipotesi sopra descritta, questa Autorità procederà a darne immediata informazione all'Autorità giudiziaria competente, potendosi configurare la fattispecie di illecito penale di cui all'art. 256, comma 4, D.Lgs n. 152/2006 e smi.. Si sottolinea, peraltro, che tale informazione costituisce per questa Autorità un atto dovuto, che, comunque, non andrà ad incidere sulla decisione di svincolare o meno la garanzia finanziaria, che resta legata all'accertamento della sussistenza della condizione posta dall'art. 6, comma 5, del Reg. 1013/2006.

Distinti saluti

Il Dirigente
Ing. Franco Gallori

Per informazioni:

P.O. di riferimento: dott. Rino Paragona (tel. 055.4386640 - rino.paragona@regione.toscana.it – Ufficio Territoriale Regionale di Grosseto – Via Cavour n. 16 - 58100 Grosseto)